



SERENA PIRRO'
NOTAIO

REPERTORIO N.301 RACCOLTA N.236

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di agosto,
in Cosenza alla Via Pasquale Rossi n.142/A

12 AGOSTO 2021

Avanti a me Avv. Serena Pirrò, Notaio residente in Cosenza,
iscritta al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti
di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

SONO COMParsi

- LANZILLOTTA Antonio nato a Cosenza il 6 maggio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MARCO ARGENTANO", con sede in San Marco Argentano, Via XX Settembre n.51 Codice fiscale 99003430784 in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione;

- BORRELLI Salvatore nato a Crotone il 14 giugno 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PAPANICE", con sede in Papanice, Via Ariete n.1 Codice fiscale 91042260793 in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione;

- ACRI Rocco nato il 5 dicembre 1965 a Senigenstadt/Hesm (EE)domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCALA COELI", con sede in Scala Coeli, Via Dante Alighieri n.72 Codice fiscale 97027610787, in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione;

- RUGIERO Francesco nato a Crotone il 2 maggio 1979, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CERENZIA", con sede in Cerenzia, Via Rossini n.2 Codice fiscale 91039220792 in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione;

- SOLBARO Luigi nato a Cosenza il 6 settembre 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COSENZA", con sede in Cosenza, Via Pasquale Rossi n.142/A Codice fiscale 01191900784 in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione;

- LIGUORI Vincenzo nato a Trebisacce (CS) il 13 settembre 1958 domiciliato per la carica ove appresso, il quale inter-

Registrato presso
Agenzia Entrate
di COSENZA
Il 11/09/2021
N. 16052
Serie IT





SERENA PIRRO'
NOTAIO

viene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TREBISACCE", con sede in Trebisacce, Piazza Carlo Levi n.5 Codice fiscale 94004860782 in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione; -----

- **TAVELLA Antonio**, nato a Catanzaro l'11 giugno 1981, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOVERATO", con sede in Soverato, Via Frà Giacomo n.5 Codice fiscale 97031220797 in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione; -----

- **ARAGONA Francesco** nato Cosenza il 1° settembre 1975 domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN SOSTI", con sede in San Sosti, Via Giacomo Matteotti n.91 Codice fiscale 96022840787, in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione; -----

- **GALLELLI Giuseppe** nato a Catanzaro il 27 maggio 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Governatore e legale rappresentante dell'associazione di volontariato "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CATANZARO", con sede in Catanzaro via Francesco Massara n. 4, Codice fiscale 97053100794, in esecuzione della delibera del consiglio direttivo, acquisita agli atti dell'associazione. -----

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale -----

----- **PREMETTONO** -----

- che la "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA" con sede in Firenze, Via dello Steccato n.38/40, Ente Morale riconosciuto con D.m. 12 ottobre 1992, in data 27 maggio 2021 ha autorizzato la costituzione della Federazione di cui trattasi. -----

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i medesimi costituiti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue: -----

----- **ARTICOLO 1)** -----

Le componenti associazioni di Misericordia, come sopra generalizzate e rappresentate, dichiarano di costituire, come con il presente atto in effetti costituiscono, l'associazione denominata "FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA CALABRIA ODV" (di seguito anche indicata brevemente come "Federazione"). -----

----- **ARTICOLO 2)** -----

L'associazione ha sede in Cosenza. -----
Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del

Registro Unico Nazionale
Agenzia Fiscale
C/ COSENZA
111000011
N. 10001
P. 11





SERENA PIRRO'
NOTAIO

Terzo Settore, si procederà a richiedere l'iscrizione presso i competenti albi regionali del volontariato come **associazione non riconosciuta**. Qualora sussisteranno i requisiti previsti dall'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica si procederà ad attivare l'iter previsto per l'iscrizione al RUNTS come associazione riconosciuta. -----

----- **ARTICOLO 3)** -----

L'Associazione è una Federazione tra Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, tra Misericordie genericamente intese, nonché le altre associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - tutte, d'ora in avanti, anche semplicemente "Associate" - aventi sede nella Regione Calabria, Associazioni che si riconoscono tutte nel Movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244. -----

----- **ARTICOLO 4)** -----

La "Federazione" è costituita agli effetti giuridici come associazione di associazioni, secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana. -----

----- **ARTICOLO 5)** -----

La durata della "Federazione" è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea e con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

----- **ARTICOLO 6)** -----

La "Federazione" si riconosce e si uniforma allo statuto della "Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia" e ne rappresenta la sua articolazione regionale. -----

Lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento, le norme dell'associazione, i diritti e gli obblighi degli associati ed i criteri per la loro ammissione ed esclusione sono contenuti nel presente atto e nello statuto sociale che, debitamente firmato dai componenti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti. -----

L'attività dei Volontari e dei Dirigenti è prestata esclusivamente a titolo gratuito. -----

Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi sarà ammesso soltanto nei limiti stabiliti dall'articolo 33 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalle leggi regionali in materia. -----

----- **ARTICOLO 7)** -----

La "Federazione" è associazione di volontariato di secondo livello di cui fanno parte le Arciconfraternite, le Confraternite e le Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, le Misericordie genericamente intese e altre organizzazioni, aventi sede nella Regione Calabria e aderenti alla "Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia". -----

La "Federazione" è considerata parte integrante della "Confe-





SERENA PIRRO'
NOTAIO

derazione Nazionale delle Misericordie d'Italia" e ne rappresenta l'unica articolazione territoriale regionale in Calabria. -----

La "Federazione" opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di misericordia, affinché tutto il Movimento Calabro delle Misericordie possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio. Essa si impegna a contribuire all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, la dignità umana e la salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e di solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo. -----

ARTICOLO 8) -----

Sono organi della Federazione: -----

- a) l'Assemblea delle Associate; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente della Federazione; -----
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo; -----
- f) il Collegio dei Proviviri. -----

CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso della "Federazione" e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate; dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. -----

Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate o ad altro organo dal presente statuto o dalla legge. -----

Nel primo quadriennio il CONSIGLIO DIRETTIVO sarà composta da sette membri in persona di: Claudio Reali nato a Cosenza il 5 agosto 1951 (Presidente), Rocco Acri (tesoriere), Salvatore Borrelli, Giuseppe Gallelli, Antonio Lanzillotta (consiglieri), Francesco Rugiero (vice-presidente) e Antonio Tavello (segretario). -----

Il PRESIDENTE è il legale rappresentante della "Federazione" nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, resta in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla scadenza del mandato. -----

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -----

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione della "Federazione", esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all'Assemblea. -----





SERENA PIRRO'
NOTAIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, prioritariamente tra soggetti appartenenti alle Associate. -----

Per il primo quadriennio vengono nominati Revisori: Rosario Gangale nato a Crotone il 26 novembre 1959 (Presidente), Francesco Aragona e Angelo Cuzzola nato a Reggio di Calabria il 29 agosto 1964 (componenti). -----

COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, ed è presieduto dal Presidente che viene eletto nel suo seno. -----

Per il primo quadriennio vengono nominati come componenti effettivi: Elisabetta Saffioti nata a Merano (VE) il 28 ottobre 1974 (Presidente), Carmine Novello nato a Verzino (CZ) il 2 aprile 1963, Luigi Solbaro e Procopio Giuseppe nato a Montepaone (CZ) il 29 luglio 1961, mentre come supplenti: Francesco Vadalà e Maria Abbruzzino nata a Melissa il 27 ottobre 1970. -----

CORRETTORE REGIONALE -----

Alla Conferenza episcopale della Regione Calabria spetta la nomina del Correttore della Federazione Regionale delle Misericordie della Calabria. -----

ARTICOLO 9) -----

Il patrimonio della Federazione è costituito da quanto previsto all'articolo 10 dell'allegato statuto. -----

ARTICOLO 10) -----

La quota Associativa viene determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. -----

ARTICOLO 11) -----

Durante la vita della "Federazione" non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La "Federazione" ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. -----

ARTICOLO 12) -----

I componenti dichiarano che i signori Claudio Reali, Rocco Acri, Salvatore Borrelli, Giuseppe Gallelli, Antonio Lanzilotta, Francesco Rugiero, Antonio Tavella, Francesco Aragona, Elisabetta Saffioti, Luigi Solbaro, Procopio Giuseppe hanno accettato le cariche loro conferite ed hanno anche dichiarato che nessuno dei componenti il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Probiviri qui nominati si trova in nessuna delle situazioni di ineleggibilità previste dello statuto allegato al presente atto. -----

Si precisa che i componenti degli organi nominati oggi assen-





SERENA PIRRO'
NOTAIO

ti avranno un termine di trenta giorni per accettare la rispettiva carica.

I componenti, consapevoli delle sanzioni penali richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. dichiarano di avere una condotta integra, anche sotto il profilo della normativa penale e di non avere procedimenti penali pendenti e riferiscono lo stesso con riferimento ai componenti degli organi oggi presenti che hanno accettato le cariche assegnate.

ARTICOLO 13)

In caso di scioglimento e/o estinzione della Federazione il suo patrimonio sarà devoluto alla "Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia", che lo riassegnerà alle Misericordie della Regione Calabria, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14)

Le Parti, avendo ricevuto personalmente da me Notaio ogni relativo chiarimento sul contenuto e sulle conseguenze, civili, fiscali, amministrative e penali del presente atto, nel riconoscere di averne ben compreso il significato, dichiarano di essere state edotte degli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in attuazione della direttiva 2001/97/CE (detta legge antiriciclaggio) e del contenuto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (detta legge privacy) e del vigente Regolamento Europeo sui dati personali delle persone fisiche n. 679/2016 e, pertanto, nel confermare a me notaio l'incarico per la stipula, riconoscono di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali e ne autorizzano l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, nonché da me letto, unitamente a quanto allegato, ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro espressami volontà.

Il presente atto consta di quattro fogli per quindici pagine e viene sottoscritto dalle parti e me Notaio alle ore quindici e cinquanta minuti.

F.to Antonio Lanzillotta

F.to Borrelli Salvatore

F.to Acri Rocco

F.to Francesco Rugiero

F.to Solbaro Luigi

F.to Liguori Vincenzo

F.to Antonio Tavella

F.to Francesco Aragona





SERENA PIRRO'
NOTAIO

F.to Gallelli Giuseppe -----

F.to Serena Pirrò Notaio (segue sigillo)





NOTARIO
SERENA FERRO

F. de Calzelli Giuseppe
F. de Sereca Piero Notario Isopino Sigliente





ALLEGATO A
RACC. N. 236

STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA CALABRIA

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. È costituita una Federazione tra Associazioni di Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, tra Misericordie genericamente intese, nonché le altre associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - tutte, d'ora in avanti, anche semplicemente "Associate" - aventi sede nella Regione Calabria, Associazioni, tutte che si riconoscono nel Movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244.
2. L'Associazione è denominata "Federazione Regionale delle Misericordie della Calabria OdV", o anche in seguito semplicemente "FEDERAZIONE", ed ha sede a Cosenza.
3. Il suo stemma è costituito da una croce rossa al centro, con ai lati le lettere F e M e la rappresentazione grafica della Regione Calabria.
4. La Federazione si riconosce e si uniforma allo statuto della "Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia" e ne rappresenta la sua articolazione Regionale. Essa è articolata in Coordinamenti di Zona o Comitati Zonali, che ne costituiscono la struttura territoriale così come previsto dallo Statuto Confederale e dal relativo regolamento di esecuzione; essi rappresentano gli interessi e le esigenze delle Associate nello svolgimento delle loro attività sul territorio di rispettiva competenza.
5. In coerenza con lo statuto nazionale e quello federale, nelle materie di natura regionale e locale, la Confederazione Nazionale mantiene funzioni di indirizzo generale, ma deve rispettare le competenze specifiche di Federazione. Parimenti, sulle materie di natura nazionale Federazione dovrà rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni. Entrambi i livelli - regionale e nazionale - si relazioneranno con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite, dandosi reciproca comunicazione.

Art. 2 - FORMA GIURIDICA

1. La Federazione è una **organizzazione di volontariato**, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e delle vigenti leggi di settore; è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.
2. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Federazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

1. La durata della Federazione è illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera, in sede straordinaria, dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) delle Associate.
2. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla "Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia", previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Gene Finopoli

*Antonio Spaccalà
Boris Saha
Francesco
Salvo Amely
Saverio Amely*

Art. 4 - SCOPI E FINALITA'

1. La Federazione opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di misericordia, affinché tutto il Movimento Calabro delle Misericordie possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio. Essa si impegna a contribuire all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, la dignità umana e la salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e di solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.
2. La Federazione, per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, esercita le seguenti attività di interesse generale:
 - a) promuovere e valorizzare, in ambito regionale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - b) tutelare i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
 - c) promuovere la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione tecnica dei confratelli, secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;
 - d) assistere gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
 - e) stipulare accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
 - f) collaborare, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statuari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;
 - g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni della Confederazione.
4. La Federazione ha inoltre fra i propri scopi: l'assistenza gestionale ed amministrativa alle Associate; il coordinamento e l'assistenza delle Associate nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi la Federazione si avvale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.117/2017, di qualsiasi strumento utile, compiendo anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 del sopra citato decreto: in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti - anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta - ed organismi locali.
Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi e nel rispetto delle leggi

di settore, la Federazione potrà, con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

6. Il Consiglio Direttivo definisce le attività diverse non incluse nello Statuto, che la Federazione compie in via ricorrente.

Art. 5 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1. La Federazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Associate. Le prestazioni fornite dalle Associate alla Federazione sono prevalentemente a titolo gratuito.
2. Per il proprio funzionamento la Federazione può avvalersi, nei limiti indicati dalle pertinenti disposizioni di legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

Art. 6 - LE ASSOCIATE

1. La Federazione è associazione di secondo livello di cui fanno parte le Arciconfraternite, Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, le Misericordie genericamente intese e altre organizzazioni, aventi sede nella Regione Calabria e aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. La Federazione è considerata parte integrante della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ne rappresenta l'unica articolazione territoriale regionale in Calabria.

Art. 7 - AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

1. Le Misericordie e le altre organizzazioni di cui all'art. 6, capoverso 1 dello Statuto, presentano domanda di ammissione alla Federazione, in maniera automatica, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. La Federazione mantiene regolari contatti con la Confederazione per avere conoscenza delle adesioni che interessano anche la Federazione.
2. Il Consiglio Direttivo della Federazione, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati, salvo cause specifiche e motivate, da segnalare alla Confederazione Nazionale delle Misericordie. In tal caso l'iscrizione viene sospesa fino alla definizione dell'impedimento, ma comunque per non più di 60 giorni.
3. L'iscrizione nel libro degli associati garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con il relativo diritto di voto attivo e passivo.


Art. 8 - APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

1. L'appartenenza alla Federazione impegna le Associate al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi della Federazione.
2. La qualifica di Associata non è trasmissibile così come intrasmissibile e non rivalutabile è il contributo associativo.
3. Le associate hanno il dovere di:
 - a) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e



Steno Finog

Alcibiaco
Amantoni
Antonelli
Antonio
Bonelli
Francesco
Salvatore
Steno



cristiana carità;

- b) tenere, tramite i loro organi di rappresentanza, nei confronti dei confratelli proposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
 - c) collaborare alle iniziative della federazione e partecipare alle riunioni;
 - d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla confederazione nazionale delle misericordie d'Italia;
 - e) assolvere al pagamento della quota sociale.
4. Le associate possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Federazione entro il trentesimo giorno dalla richiesta, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 9 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATA

- 1. Lo status di Associata viene meno in seguito alla perdita dello status di Associata alla Confederazione Nazionale.
- 2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
- 3. Il Consiglio Direttivo della Federazione, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che una propria Associata abbia comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolga attività in contrasto con i sopradetti principi, segnala l'Associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti, potendo nell'attesa della decisione sospendere l'Associazione medesima.

Art. 10 - PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE

- 1. Il patrimonio della Federazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono conferiti nella Federazione all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
 - b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

Art. 11 - BILANCIO E PROVENTI

- 1. Le tipologie di entrata sono:
 - a) quote associative versate direttamente dalle associate, e/o parte delle quote delle associate, versate o alla stessa Federazione o alla Confederazione Nazionale e di competenza dell'organismo Regionale;
 - b) contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle Associate in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
 - c) contributi di privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre, attività ed iniziative promosse dalla Federazione nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no profit;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali diverse, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
 - g) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - h) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - i) donazioni e lasciti testamentari



2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
3. Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo, dovrà approvare il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno associativo seguente; il bilancio consuntivo, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di aprile dell'anno associativo seguente.
4. La Federazione, in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 2 del presente Statuto, non distribuisce gli avanzi eventualmente realizzati tra le proprie Associate, neppure in forma indiretta.
5. La Federazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea delle Associate;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
 - f) il Collegio dei Proviviri.

Art. 13 - GRATUITA' E RAPPRESENTATIVITA' DELLE CARICHE

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita, salvo quelle imposte dalla legge.
2. Il personale dipendente, della Federazione, della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dei Coordinamenti e/o Comitati di Zona e delle associate, non può ricoprire alcuna carica elettiva.
3. Non sono, inoltre, eleggibili nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Proviviri i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 14 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L'Assemblea - che è l'organo sovrano - è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da persona, da queste designate e cui sia stata conferita espressa delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione.
3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.
4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del documento programmatico e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria ove la richiesta provenga da tante Associate tali da rappresentare almeno un decimo delle Associate o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
6. La convocazione avviene mediante invio di lettera raccomandata a/r, fax o PEC contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, presso la sede delle Associate e degli altri aventi diritto a partecipare, con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni; pur in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipano tutte le Associate, il Presidente e tutti i



Stefano Piro

Auto - o Long Clark
Bonelli Sabatini
Ferraro
Salvo
Stefano

componenti il Consiglio Direttivo.

8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

Art. 15 - ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

1. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà più una delle Associate e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle Associate intervenute a condizione, però, che il numero di esse sia almeno pari ad un quinto delle associate; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
3. L'Assemblea in sede ordinaria è competente per:
 - a) l'elezione, la nomina e la revoca dei componenti gli organi sociali, come specificato al comma 4 del presente articolo;
 - b) la nomina, nella riunione che precede ogni quadriennio, della Commissione Elettorale e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 17;
 - c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) l'approvazione del regolamento assembleare ed elettorale;
 - e) la determinazione dei contributi e/o delle quote associative annuali e straordinarie;
 - f) tutti gli altri temi su cui l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi che non sono di competenza, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16, dell'assemblea in sede straordinaria.
4. Per quanto concerne più specificamente l'elezione o la nomina dei componenti degli organi sociali, l'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, con le modalità previste al successivo articolo 17, del quale determina l'indirizzo di gestione politica e patrimoniale; elegge altresì il Collegio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e nomina l'Organo di Controllo, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

1. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza di due terzi delle Associate e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.
2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, che dovranno comunque essere sottoposte preventivamente per approvazione agli organi competenti della Confederazione;
 - b) sull'approvazione del Regolamento Generale, proposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) sullo scioglimento della Federazione, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente statuto;
 - c) sulla trasformazione, la fusione o la scissione;
 - d) sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art. 17 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.
2. Sono eleggibili i Presidenti/Governatori, i membri del Consiglio Direttivo (o

Magistrato) delle Associate e/o comunque le persone dagli stessi delegate.

3. Partecipa alle riunioni il Presidente pro-tempore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o un suo delegato, designato tra i consiglieri della Confederazione, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero tra 5 a 9 (cinque a nove) membri, assicurando la massima rappresentanza dei coordinamenti zonal, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale.
5. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione, subentrerà il membro supplente, appartenente allo stesso Coordinamento e/o comitato di zona; le modalità di nomina del membro supplente sono demandate al suddetto regolamento elettorale; il membro supplente scade insieme a quelli in carica al momento della nomina.
6. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Revisore dei Conti.
7. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori degli eletti ed in tal caso non è membro del Consiglio e non ha diritto di voto.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso della Federazione e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.
2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate o ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'iscrizione delle nuove aderenti alla Confederazione, facenti parte della Regione Calabria, nel libro delle associate.
4. Il Consiglio Direttivo predispone ed approva i regolamenti di attuazione del presente statuto, fatta eccezione per il regolamento assembleare ed elettorale, nonché per il Regolamento Generale, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea; deferisce, inoltre, le eventuali questioni al Collegio dei Probiviri per la non ottemperanza agli obblighi associativi.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, il Consiglio Direttivo promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Il Consiglio Direttivo adotta i bilanci e le relazioni amministrative da sottoporre all'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo conferisce il mandato con o senza rappresentanza al Presidente della Federazione.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri; in difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri in carica.



Salvatore Notario

*Antonio Sant'Anna
Basilio Sant'Anna
Francesco Sant'Anna
Salvatore Sant'Anna
Giovanni Sant'Anna*

5. Le delibere sono assunte a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, resta in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla scadenza del mandato.

2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assembleari.

3. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni la Federazione nei riguardi sia delle singole Associate che dei terzi.

4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 21 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

3. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Art. 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 17.

2. Cura la tenuta dei libri delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne redige i relativi verbali, nonché quelli di tutte le commissioni o gruppi di lavoro.

3. I verbali di cui sopra, redatti a cura del Segretario, vengono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

4. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Federazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente, con il quale collabora alla tenuta degli inventari e dei registri. Collabora, inoltre, con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Art. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Cura in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Federazione firmando i relativi documenti.

3. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - IL COLLEGIO DEI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, prioritariamente tra soggetti appartenenti alle Associate.

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.



3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza con la presenza di almeno due dei componenti ed è presieduto dal Presidente, che viene eletto nel suo seno; i membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
4. Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione della Federazione, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all'Assemblea; a questo fine si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del d.lgs. 117/2017, la Federazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previste per legge. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
7. Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
8. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Inoltre essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
9. L'Organo di Controllo tiene il libro delle proprie adunanze.
10. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.
11. L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 25 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea in sede ordinaria elegge il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti appartenenti alle Associate.
2. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Federazione.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni, delibera a maggioranza, ed è presieduto dal Presidente che viene eletto nel suo seno.
4. Al Collegio sono deferite tutte le controversie tra le Associate relative al rapporto associativo o tra esse e la Federazione ed i suoi organi.
5. Il Collegio dei Probiviri giudica, garantendo il contraddittorio tra le parti, secondo equità e senza formalità di procedura e può essere attivato da qualunque organo della Federazione o da qualunque Associata.
6. Si può ricorrere al Collegio dei Probiviri in ogni momento fuorché nel caso in cui vi sia un provvedimento espresso: in tale circostanza il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla sua effettiva conoscenza ed il Collegio deve adottare una decisione entro i sei mesi successivi.
7. Esso opera con la forma di arbitrato irrituale.

Art. 26 - IL CORRETTORE REGIONALE

1. Alla Conferenza episcopale della Regione Calabria spetta la nomina del Correttore della Federazione Regionale delle Misericordie della Calabria, che:
 - a) cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
 - b) presiede alla formazione spirituale degli appartenenti alla Federazione e tiene i rapporti con gli ordinari diocesani ed i Correttori delle Associate;
 - c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e partecipa, con diritto di voto, alle



Stylized signature in blue ink, possibly reading 'Serena Trovati'.

Handwritten signatures in blue ink:
 Antonio...
 Bonelli...
 Franco...
 Salvatore...
 Gianfranco...



riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
2. È composta da tre membri scelti fra i confratelli iscritti alle Associate, su segnalazione delle stesse ed ha il compito di:
 - a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
 - b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;
 - d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 (tre) saranno gli eletti, mentre il quarto ed il quinto saranno supplenti;
 - e) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui i primi tre saranno gli eletti, mentre il quarto ed il quinto saranno supplenti.
3. Le liste devono riportare il nome e cognome del Confratello, il luogo di residenza e la sede di appartenenza dell'Associata.
4. Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.
5. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui agli articoli 13, 17, 24, 25 e 29 del presente statuto.

Art. 28 - MODALITA' DI ELEZIONE

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista.
2. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 (due) voti per il Collegio dei Probiviri, 2 (due) voti per il Collegio dei Revisori dei conti e da 3 (tre) a 5 (cinque) voti per il Consiglio Direttivo, in proporzione al numero dei consiglieri da eleggere.
3. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.
4. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.
5. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
6. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.
7. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.
8. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni.

9. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 29 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui è stata chiamata, non possono in alcun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Federazione né essere votati fuori lista.
2. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione, di cui al precedente comma, saranno annullate.

Art. 30 - MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendono possibile il normale funzionamento della federazione e delle sue attività e qualora l'assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente del Collegio dei Proviviri segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un delegato con funzioni di commissario straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'assemblea delle associate per la ricostituzione degli organi sociali.

Art. 31 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E ISCRIZIONE PUBBLICI REGISTRI

1. Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente della Federazione, su mandato del Consiglio Direttivo, è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Federazione stessa.

Art. 32 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto attiene ai rapporti con le altre Associazioni ed organismi di diretta emanazione delle Misericordie della Calabria, si rinvia ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea(eventuale).
2. Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle del Codice del Terzo Settore e più in generale a quelle dell'ordinamento civile italiano.



Gene Pirog

*Auton. Provinciale
Basilicata
Frosinone
Caltanissetta
Cosenza*

*by by
pro loco
Piemonte
Basilicata*



Handwritten signature: Luigi Einaudi

La Commissione Elettorale si espone ai sensi della legge del 1951.

Art. 29 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. I componenti la Commissione Elettorale, per la durata di tre anni, sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio di Stato, in numero di nove, con eguale ripartizione tra i due sessi.

Art. 30 - STATO FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. In caso di eventi straordinari o di vacanza, il Presidente della Commissione Elettorale, su proposta del Consiglio di Stato, nomina i componenti in numero eguale a quello dei componenti vacanti, per la durata di tre anni, con eguale ripartizione tra i due sessi.

Art. 31 - RICONFERMAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale, al termine del suo mandato, viene riconfermata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio di Stato, in numero eguale a quello dei componenti vacanti, per la durata di tre anni, con eguale ripartizione tra i due sessi.

Art. 32 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto attiene ai rapporti con le altre Associazioni ed organismi di diritto pubblico, la Commissione Elettorale si riferisce alle norme di diritto pubblico, in vigore al momento della sua istituzione.



Handwritten signature: Giuseppe De Rita

Handwritten signature: Giuseppe De Rita

Copia conforme all'originale in più fogli ed al suo allegato
muniti delle prescritte firme ai sensi di legge, nei miei ro-
giti, che si rilascia per gli usi consentiti.

Cosenza, li 8 ottobre 2021

Silvia Piro

